

## Scheda n. 396

# Un alunno ultradiciottenne può frequentare la scuola media del mattino (TAR Lazio 2609/12)

### *Diritto allo studio*

Il TAR Lazio ha pronunciato l'[ordinanza sospensiva n° 2609/12](#) con la quale **un alunno ultradiciottenne** con grave disabilità è stato **ammesso in via cautelare a frequentare la scuola media del mattino**.

L'Ordinanza è interessante perché, a mia memoria, è **la prima volta che un TAR si pronuncia su tale argomento** assai delicato.

### Questi i fatti:

Un alunno con grave disabilità frequentava la prima media. Prima della fine dell'anno scolastico ha compiuto i diciotto anni; il Dirigente scolastico ha comunicato alla famiglia che non poteva accettare l'iscrizione alla seconda media, ostando la [C.M. n° 110/11](#) sulle iscrizioni che fa **espresso divieto di iscrizione alla scuola media del mattino di alunni ultradiciotenni** per i quali invece è prevista la frequenza dei corsi pomeridiani e serali, dove debbono essere assicurati tutti i diritti dell'integrazione scolastica di cui all'[O.M. n. 455/97](#).

La famiglia, rifiutando la frequenza del corso pomeridiano offerto, ha impugnato al TAR tale rifiuto ed il TAR, **in via cautelativa, ha ammesso con riserva l'alunno alla frequenza** della seconda media del mattino.

### OSSERVAZIONI

L'[ordinanza](#) è interessante perché non mi risultano precedenti e quindi **fa da apri-pista** per successive decisioni in tal senso, specie **se la decisione verrà confermata dalla sentenza di merito**.

Però sia consentita **qualche riflessione** in proposito.

Per emettere l'[ordinanza](#) il TAR ha riconosciuto che sussistono i due requisiti fondamentali per pronunciare una sospensiva e cioè il **fumus boni iuris** (la parvenza a prima vista della  **fondatezza**  della richiesta) ed il **periculum in mora** (il **fondato rischio del danno** in caso di mancata sospensione del provvedimento impugnato).

Ora, quanto al **fumus boni iuris**, certo la semplice presenza di **una norma amministrativa** che vieta l'iscrizione in tale circostanza, di per sé, **non è elemento sufficiente per negare tale fumus**, poiché altrimenti nessuna sospensiva potrebbe essere richiesta e concessa, pur in presenza di norme amministrative poi giudicate illegittime nelle sentenze di merito.

Però sta il fatto che l'[O.M. n. 455/97](#) si fonda sulla [Sentenza n° 226/01 della Corte Costituzionale](#) che **espressamente vieta tale iscrizione**, proponendo la frequenza nei corsi per adulti, **stante il grande divario di età**, in epoca puberale dei compagni, degli alunni ultradiciotenni che si troverebbero insieme con compagni di almeno quattro o cinque anni più giovani. E ciò certamente non facilita l'integrazione tra loro in un clima

sereno; motivo per il quale la Corte, nel negare la frequenza nei corsi mattutini, **riconosce il diritto alla frequenza nei corsi per adulti.**

Pertanto **il rifiuto dell'Amministrazione non è privo di *fumus boni iuris***, fondandosi su una sentenza della Corte costituzionale che, nel nostro sistema, ha forza superiore a quella delle leggi ordinarie.

Quanto al ***periculum in mora*** per l'alunno, questo **non dovrebbe sussistere** poiché **all'alunno non viene negato in assoluto il diritto alla frequenza della scuola media**, cosa che sarebbe contraria alla [L. n° 104/92](#) ed alla Giurisprudenza costante della Corte costituzionale, ma lo riconosce pienamente nei corsi per adulti, essendo l'ultradiciottenne un adulto sotto il profilo legale.

**Né si dica che gli alunni con disabilità intellettiva hanno, anche se adulti, un'età mentale di bambini di pochi anni.** Se si dovesse seguire questo ragionamento, allora, essi potrebbero liberamente, anzi dovrebbero, essere iscritti e frequentare ripetutamente la scuola dell'infanzia.

Siccome questa soluzione, formalisticamente basata su una valutazione di meri dati psicologici, non è accettabile, non dovrebbe esserlo neppure quella, a base dell'ordinanza, basata sulle stesse considerazioni o su argomentazioni di diritto allo studio (che però l'ordinanza non esplicita), poiché non terrebbe conto dell'età evolutiva anche degli alunni con disabilità, che attraversa, come tutti i compagni non disabili l'infanzia, l'adolescenza e l'età giovanile, per le cui distinte fasi il nostro Ordinamento prevede tre tipologie di scuole e, per i ritardatari, ha istituito i corsi di istruzione per adulti, garantendo in essi il pieno diritto allo studio anche agli alunni con disabilità.

Il problema è complesso e delicato, poiché, se non è assolutamente messo in dubbio con i corsi per adulti il diritto all'inclusione scolastica per adulti ritardatari con e senza disabilità, ove si disattendesse l'orientamento della Corte Costituzionale, si avrebbe l'apertura di una falla nel campo educativo, inficiando i principi su cui si fonda il sistema dell'integrazione scolastica di qualità che in Italia andiamo realizzando da oltre quarant'anni con successo.

Non resta che **attendere la decisione di merito del TAR** e, forse anche quello del Consiglio di Stato, qualora quella che risulterà parte soccombente vorrà rivolgersi ad esso, perché venga definitivamente chiarito se la Corte Costituzionale ha sbagliato o se vada data un'interpretazione diversa alla sentenza n. 226/01, formulata dall'Amministrazione scolastica.

26/07/2012

**Salvatore Nocera**

Responsabile dell'Area Normativo-Giuridica  
dell'Osservatorio Scolastico sull'Integrazione dell'AIPD Nazionale  
E-Mail: [osservscuola.legale@aipd.it](mailto:osservscuola.legale@aipd.it)